

---

**CORTE DI CASSAZIONE**  
**Sez. IV penale**  
**30 novembre 2012 n. 46441**

Ritenuto in fatto

1. C.S. veniva condannata dal Tribunale di Milano alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose [capi A) e B) della rubrica], ritenuto il reato di lesioni colpose assorbito in quello di omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale - nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, mentre era alla guida di un'auto in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - nonché alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 del codice della strada [capo C) della rubrica]: fatto avvenuto il 23 settembre 2008; il Tribunale riteneva insussistente qualsiasi legame, ex art. 81 cpv. cod. pen., tra i delitti colposi di cui ai capi A) e B) ed il reato contravvenzionale di cui al capo C).

In ordine alla medesima vicenda, e per gli stessi reati, si era proceduto separatamente nei confronti di A.S. (anch'egli, al momento del fatto, in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti).

2. La Corte d'Appello di Milano - a seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse della C. - confermava l'impugnata decisione, e disattendeva le doglianze dell'appellante, limitate al diniego delle attenuanti generiche ed all'entità della pena, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: la C. non appariva meritevole delle attenuanti generiche, avuto riguardo agli indici di particolare gravità del fatto (manovra definita "sconsiderata" e vietata) quali già evidenziati dal primo giudice, a nulla rilevando la confessione, in quanto elemento neutro, rispetto alle incontestate modalità del fatto ed all'assunzione di stupefacenti, ed apparendo del tutto irrilevanti gli argomenti positivi - ivi compreso lo stato di formale incensuratezza - offerti alla valutazione del giudice, a fronte delle connotazioni di gravità già evidenziate con la sentenza di primo grado; risultava altresì insuscettibile di diminuzione la pena inflitta in primo grado perché quantificata in maniera equilibrata avuto riguardo alla straordinaria gravità del fatto: la morte di due persone e le conseguenze gravissime e permanenti sulla persona sopravvissuta.

3. Ricorre per cassazione la C. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; i giudici del merito avrebbero errato nel non valutare il concorso di colpa dell'A. (e quindi il grado della colpa della C. , secondo quest'ultima non elevato) e nel non tener conto che la C. , a causa delle sue condizioni psico-fisiche, non si metterebbe mai più alla guida di un'auto: vi sarebbe stata una sostanziale ingiustizia, per la difformità delle pene inflitte ai due corresponsabili, in conseguenza della scelta del P.M. di

---

separare le due posizioni che avrebbero dovuto essere trattate congiuntamente (la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 12 cod. proc. pen.); 2) violazione di legge in ordine all'entità della pena, asseritamente eccessiva e tale da porre seri problemi in sede di esecuzione per le condizioni di salute della C. che sarebbero incompatibili con il regime carcerario; 3) violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, posto che, ad avviso della ricorrente - la quale a sostegno della propria tesi difensiva cita la sent. N. 3559 del 2010 di questa Quarta Sezione - ci si troverebbe in presenza della figura del reato complesso (art. 84 del codice penale), ricorrendone tutti i presupposti, in base alle argomentazioni così formulate nel ricorso: a) "la violazione del Codice della Strada relativa alla circolazione sulla pubblica via in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope" (così testualmente a pag. 10 del ricorso); si verterebbe in un caso di consunzione "dove la norma contravvenzionale è totalmente assorbita dall'art. 589, II comma del codice penale", anche perché "i beni giuridici tutelati dalle norme in questione non solo risultano omogenei, ma sono addirittura coincidenti" (così letteralmente, ancora a pag. 10 del ricorso): in alternativa, dovrebbe trovare applicazione il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.); b) la guida in stato di alterazione in conseguenza di assunzione di sostanze stupefacenti, che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale, si fonderebbe con il reato principale, perdendo quindi la sua autonomia, e diventerebbe elemento circostanziale, con assorbimento nell'ipotesi di delitto aggravato che assumerebbe la qualificazione di reato complesso; c) la guida della vettura da parte della C. , in condizioni psico-fisiche non idonee, dovrebbe ritenersi causalmente legata all'evento verificatosi, così integrando l'ulteriore requisito del reato complesso; d) i due reati (omicidio colposo e guida in stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava la C. per aver fatto uso di sostanze stupefacenti) si sarebbero verificati contestualmente; ai fini della configurabilità del reato complesso, risulterebbe cioè rispettato anche il carattere dell'immediatezza posto che (come si legge testualmente alle pagg. 12 e 13 del ricorso) "i reati imputati alla Sig.ra C. attengono alla medesima condotta, fanno riferimento al medesimo evento e si differenziano solo per le conseguenze della violazione - circolazione stradale in stato psicofisico non idoneo derivante da assunzione di sostanze stupefacenti - che è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato (art. 589, II comma, n. 2 c.p.)".

Va rilevato, per opportuna puntualizzazione, che nella parte conclusiva dell'ultimo motivo di ricorso, quale riferimento normativo per l'aggravante de qua, risulta indicato (evidentemente per errore materiale) il secondo comma, n. 2, dell'art. 589 c.p., mentre si tratta invece del terzo comma, n. 2, di tale articolo.

Considerato in diritto

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

I primi due motivi, concernenti il trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del diniego delle attenuanti generiche e dell'entità della pena, sono manifestamente infondati posto che attengono sostanzialmente ad apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede risultando sorretti da adeguata motivazione.

4.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare il consolidato, e condivisibile, indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal che la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 7707/2004, ud. del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768); quanto all'onere motivazionale per il giudice di merito in materia, è stato altresì precisato che "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 3772/94, RV. 196880). Nella concreta fattispecie, ad integrazione di quanto già evidenziato dal primo giudice circa gli indici di particolare gravità ravvisabili nel comportamento di guida della C. , la Corte territoriale, laddove sono state descritte le modalità del fatto, ha definito la manovra effettuata dalla C. come "sconsiderata e vietata" avendo impegnato l'altrui corsia di marcia senza dare la precedenza all'auto (guidata dall'A. ) che proveniva dalla direzione opposta: orbene, trattasi, all'evidenza, di motivazione assolutamente congrua, priva di qualsiasi connotazione di illogicità e del tutto in sintonia con i principi sopra ricordati.

4.2. Considerazioni analoghe valgono per quel che riguarda l'entità della pena; la Corte distrettuale ha valutato come "quantificata in maniera molto equilibrata" la pena determinata dal primo giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto dalla Corte stessa ritenuta "straordinaria"; anche in proposito si tratta di apprezzamento di merito immune da vizi, tenuto conto della forbice sanzionatoria prevista per il delitto di omicidio colposo quale commesso dalla C. (reclusione da tre a dieci anni), e dell'aumento di pena ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen., nonché della oggettiva gravità del fatto. Con riferimento poi a quanto specificamente dedotto in proposito con il ricorso, è sufficiente ricordare i principi enunciati da questa Corte in materia: in tema di commisurazione della pena, quando questa non si discosti di molto dai minimi edittali ovvero venga compresa tra il minimo ed il medio edittale, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale

---

richiamandosi alla gravità del reato; ed è stato altresì precisato che "non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 Ud. - dep. 05/06/2012 - Rv. 252880). Né possono assumere rilievo in questa sede, ai fini della dosimetria della pena, gli eventuali problemi in sede esecutiva quali prospettati con il ricorso come riconducibili alle condizioni di salute della C. .

4.3. Priva di qualsiasi fondamento è anche la denuncia di violazione dell'art. 12 cod. proc. pen. (dedotta nel contesto del primo motivo di ricorso), dovendo riconoscersi al P.M. il potere di procedere separatamente o cumulativamente per reati o accusati concorrenti (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 9927 del 19/01/2012 Ud. - dep. 14/03/2012 - Rv. 252258; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998 Ud. - dep. 31/01/1998 - Rv. 210029).

5. Resta da esaminare la censura concernente la qualificazione del fatto, con particolare riferimento alla tesi del reato complesso sostenuta con il ricorso.

Preliminarmente mette conto osservare che trattasi di questione che, pur non essendo stata dedotta in appello, deve comunque essere vagliata da questa Corte in quanto concernente la qualificazione giuridica del fatto (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005 Ud. - dep. 15/12/2005 - Rv. 232773).

Le doglianze dedotte in proposito sono infondate per le ragioni di seguito indicate. Secondo la definizione data dall'art. 84 del codice penale, si ha reato complesso "quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato": esempio di reato complesso composto da due reati dalla cui fusione scaturisce un terzo reato è la rapina (art. 628 c.p.), quale fattispecie criminosa contenente il furto (art. 624 c.p.) e la violenza alla persona (art. 581 c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.); esempio di reato complesso composto da due reati, uno dei quali è aggravante, è quello di omicidio aggravato da violenza sessuale commessa nel medesimo contesto (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.: cfr. in proposito Sez. 1, n. 6775 /2005, Rv. 230149).

Avuto riguardo ai presupposti richiesti per la configurabilità del reato complesso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato - così seguendo un indirizzo interpretativo viepiù consolidatosi nel tempo, senza alcuna oscillazione, ancora riaffermato con le più recenti decisioni, e da ribadirsi anche in questa sede perché assolutamente condivisibile - l'applicabilità dell'art. 84 c.p. in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (che qui specificamente rileva) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche in presenza di

violazione prevista come reato contravvenzionale: "In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, non si configura una ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, e pertanto risulta inapplicabile la disposizione di cui all'art. 84 cod. pen." (in termini, Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1979 Ud. - dep. 14/03/1979 - Rv. 141422; conf. Sez. 4, n. 6575 del 16/01/1976 Ud. - dep. 29/05/1976 - Rv. 133680; conf., tra quelle concernenti specificamente la violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: Sez. 4, n. 663 del 04/05/1979 Ud. - dep. 19/01/1980 - Rv. 143998; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009 Ud. - dep. 28/01/2010 - Rv. 246300, della quale si avrà modo di dire anche in prosieguo).

Come rileva autorevole dottrina, "nella definizione dell'art. 84 il reato complesso è dato dalla fusione legislativa di (almeno) due reati, effettuata con una valutazione che da origine ad una fattispecie astratta unitaria ed autonoma, o con una nuova e diversa denominazione, oppure come forma aggravata di uno dei reati: la norma prevede dunque come reato complesso il solo c.d. reato composto, o reato complesso in senso stretto". Lo stesso Autore sottolinea poi che "essendo un caso di fusione o unificazione legislativa di (almeno) due reati, decisiva per l'esistenza di un reato complesso è sempre la descrizione legale: da questa deve risultare appunto la riconsiderazione delle fattispecie originarie"; di tal che, può anche ipotizzarsi un reato eventualmente complesso, ma soltanto se un reato compare come eventuale elemento costitutivo o eventuale circostanza aggravante di un altro reato: "deve appunto trattarsi pur sempre di una tipicizzazione astratta di una delle possibili forme del reato complesso". Con specifico riferimento alla questione che qui interessa, tale Autore esclude che possa ritenersi eventualmente complesso "il reato degli artt. 589, c. 2, e 590, c. 3". Altro esponente di spicco della dottrina ha esplicitamente condiviso la costante giurisprudenza che ha escluso ogni forma di assorbimento delle contravvenzioni in materia infortunistica e di circolazione stradale nei delitti colposi di omicidio e di lesioni personali "nonostante l'aggravante prevista per la violazione di tali norme nelle relative fattispecie legali". Ritiene il Collegio che la tesi prospettata con il ricorso non può trovare accoglimento, pur in relazione alla nuova formulazione degli articoli 589 e 590 del codice penale in conseguenza delle modifiche introdotte con il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con mod., in Legge 24 luglio 2008 n. 125.

Plurime ragioni, di ordine letterale e sistematico - che integrano, ad abundantiam, quelle, del tutto condivisibili e da intendersi qui richiamate, già esposte nelle decisioni riconducibili al consolidato indirizzo interpretativo affermatosi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, e costantemente ribadito, cui si è innanzi accennato - inducono, invero, ad escludere la configurabilità del reato complesso, nell'ipotesi del delitto di omicidio colposo (e di quello di lesioni personali colpose), commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. (e del terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 cod. pen.).

L'ipotesi aggravata de qua è configurabile - secondo la formulazione letterale - "se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina

---

della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni" o "da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope".

5.1. Mette conto sottolineare che, oltre ai conducenti di veicoli, vi sono "soggetti" i quali, pur non direttamente impegnati nella fase della "circolazione" intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada; ad esempio: 1) il pedone, in relazione all'art. 190 del codice della strada; 2) il soggetto responsabile della predisposizione - e del controllo in loco - delle misure di protezione e delle adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada, in relazione agli artt. 21 del codice della strada e 31 del relativo regolamento; 3) l'istruttore di guida, in relazione all'art. 122 del codice della strada. Ne deriva, che l'aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevista dal secondo comma dell'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo, e dal terzo comma, primo periodo, dell'art. 590 c.p. per le lesioni personali colpose, deve ritenersi di certo sussistente - ove venga commesso uno di tali reati - allorché la normativa di riferimento è violata da taluno di detti "soggetti", dunque pur non alla guida di un veicolo (cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009 Ud. - dep. 25/06/2009 - Rv. 244509; Sez. 4, n. 42104/12, relativa a fattispecie concernente l'istruttore per la guida).

Orbene, se non è dubbio che l'ambito applicativo della circostanza introdotta con la novella del 2008 è certamente circoscritto alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - e se è vero che tale circostanza, avuto riguardo ai dati statistici in materia di incidenti stradali, è in concreto destinata ad applicarsi il più delle volte a chi guida in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - parimenti non appare revocabile in dubbio, appunto in base alla lettera della legge, che il destinatario del precetto così (ri)formulato, come rilevato da esponenti della dottrina, ben può essere individuato non soltanto in "chi guida", ma anche in chi (come taluno dei soggetti prima indicati a titolo esemplificativo), gravato dall'obbligo di osservanza di norme concernenti l'anzidetto settore, si renda, in violazione delle stesse, responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si pensi al pedone, il quale - in stato di grave ebbrezza o di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti - attraversi improvvisamente la strada al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali [oppure non rispetti il segnale semaforico per l'attraversamento], con movimento rapido, inaspettato ed imprevedibile, ed in tal modo determini una turbativa di traffico da cui derivi un incidente stradale con danni a terze persone; parimenti è chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nella

forma così aggravata, il soggetto, al lavoro presso un cantiere sulla sede stradale ed incaricato della materiale predisposizione delle cautele e delle segnalazioni per indicare la presenza del cantiere stesso, il quale, nelle condizioni di grave ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti, ometta di predisporre un'adeguata segnaletica e, con tale condotta, provochi un incidente stradale con danni a persone; lo stesso dicasi per l'istruttore, il quale, nella medesima condizione di alterazione psico-fisica per grave ebbrezza o per assunzione di stupefacenti, non vigilando adeguatamente sulla condotta di guida dell'allievo (così violando l'art. 122 del codice della strada), contribuisca al verificarsi di un incidente con danni alle persone.

Giova rilevare che il legislatore, in relazione alla circostanza de qua - a differenza di quanto stabilito negli artt. 186 e 187 del codice della strada nei confronti del "conducente", ai fini dell'accertamento dei reati previsti da tali norme - non ha indicato alcuna specifica procedura per l'acquisizione di elementi rivelatori di quel particolare stato psico-fisico (richiesto perché ricorra l'ipotesi introdotta con la citata riforma del 2008); ciò sta a significare che detto stato, con riferimento alla circostanza in argomento, ben può essere dimostrato con l'acquisizione di dati probatori che presentino connotazioni di sicura affidabilità. Ad esempio, ove, in caso di incidente, si rendesse necessario per un "soggetto" tra quelli fin qui presi in considerazione, coinvolto nell'incidente da lui stesso provocato, un controllo ospedaliero (per lesioni riportate, o perché in stato di shock, o perché comunque colto da malore), non vi sarebbe ragione per non ritenere utilizzabile l'esito dell'accertamento, effettuato nell'ambito del protocollo di pronto soccorso (quindi senza necessità del consenso), rivelatore di quello stato di alterazione psico-fisica, ben potendo trovare applicazione il principio già in tal senso enunciato nella giurisprudenza di legittimità in relazione al "conducente" (cfr.: Sez. 4, n. 4118 del 09/12/2008 Ud. - dep. 28/01/2009 - Rv. 242834, quanto al reato ex art. 186 e. d. s.; Sez. 4, n. 26783 del 08/06/2006 Ud. - dep. 28/07/2006 - Rv. 234626, quanto al reato ex art. 187 c.d. s.). Mette conto sottolineare, inoltre, che questa Corte ha più volte affermato che, non solo per l'ipotesi di cui alla fascia a), ma anche per le ipotesi più gravi, lo stato di ebbrezza può essere riscontrato, e ritenuto così accertato sulla base di dati sintomatici, a condizione che risultino acquisiti significativi e concreti elementi comportamentali, inequivocabilmente riferibili, oltre ogni ragionevole dubbio, ad uno stato di grave ebbrezza alcolica (Sez. 4, n. 48297 del 27/11/2008 Ud. - dep. 29/12/2008 - Rv. 242392; Sez. 4, n. 6889 del 16/12/2011 Cc. - dep. 21/02/2012 - Rv. 252728). Parimenti, ben può ritenersi accertato lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza dell'ammissione dell'imputato di aver fatto uso di tali sostanze (Sez. 4, n. 38520 del 21/09/2007 Ud. - dep. 18/10/2007 - Rv. 237778).

Ciò posto, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, certamente non può parlarsi di reato complesso - mancandone i presupposti - nel caso di delitto di omicidio colposo, o di lesioni personali colpose, commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da "soggetto" non alla guida di un veicolo (come è ben possibile per quanto sopra detto), pur in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: in

---

aggiunta alle ragioni già poste a sostegno del consolidato indirizzo giurisprudenziale dianzi ricordato - che ha negato la configurabilità del reato complesso nell'ipotesi di reato di omicidio colposo (o lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), anche nel caso di violazione costituente ex se reato contravvenzionale - è sufficiente inoltre osservare che lo stato di ebbrezza, pur nella più grave delle tre ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 186 c.d.s., o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è un fatto che, se non direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce "per se stesso" reato.

6. Ad avviso del Collegio, parimenti non può ritenersi configurabile il reato complesso ove uno dei delitti in argomento (omicidio colposo o lesioni personali colpose, gravi o gravissime) sia commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un "soggetto" in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla guida di un veicolo.

6.1. Dovendo intendersi qui richiamate tutte le argomentazioni già prima svolte al riguardo, va innanzi tutto sottolineato che non sembra del tutto puntuale, perché non rigorosamente in sintonia con il dato letterale della norma, la considerazione svolta da qualche esponente della dottrina, secondo cui la configurabilità del reato complesso deriverebbe dall'aggancio operato dal legislatore - nella previsione dell'ipotesi di reato commesso nelle condizioni in argomento X"a specifiche ipotesi di contravvenzione". Mette conto evidenziare, invero, che la formulazione letterale delle fattispecie contemplate nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., non consente di ravvisare, di per sé, un "aggancio" a specifiche "ipotesi di contravvenzione": come in precedenza si è avuto modo di sottolineare, il legislatore ha infatti indicato come agente il "soggetto" e non "chi guida". Il riferimento esplicito all'art. 186, comma 2, lettera e), del codice della strada - di cui al n. 1) del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. e di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 590 cod. pen. - appare chiaramente finalizzato all'individuazione del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, al quale si è voluto evidentemente dare rilievo per giustificare il significativo inasprimento sanzionatorio; le disposizioni che disciplinano il reato di guida in stato di ebbrezza prevedono, infatti, altre due fasce di tasso alcolemico: lett. a], tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (ipotesi poi depenalizzata con la riforma di cui alla legge n. 120 del 2010 e punita quindi con sanzione amministrativa); lett. b], tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5. Se il legislatore avesse inteso fare specifico ed esclusivo riferimento al reato di guida in stato di grave ebbrezza, avrebbe usato l'espressione "soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi



dell'art. 186, secondo comma, lett. e)" e non "soggetto in stato di ebbrezza alcolica.": ed è significativo che, quanto allo stato di alterazione riconducibile ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è stato fatto riferimento al "soggetto alla guida sotto l'effetto", né all'"art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni", ma è stato indicato genericamente il "soggetto sotto l'effetto".

6.2. La novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né ha comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ex art. 186, secondo comma, lett. e), c.d.s., o di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti, in tutto si inserisce in quella originariamente delineata, incidendo solo *quoad poenam* per la particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il che trova inequivocabilmente conferma nell'art. 590-bis cod. pen., introdotto con la medesima novella, che ha disciplinato il "computo delle circostanze" in riferimento agli artt. 589 e 590 c.p., statuendo, in particolare, che "quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti". In sostanza, con riferimento alla circostanza aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - prevista nel secondo comma dell'art. 589 e nel terzo comma, primo periodo, dell'art. 590 del codice penale - l'ipotesi in esame si caratterizza per la particolare situazione (grave ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), in cui il soggetto si trova al momento del fatto, che, nella struttura della fattispecie aggravata, assume il ruolo di presupposto della condotta colposa, e, segnatamente, di quella violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale che, quale elemento della colpa specifica, si pone poi in rapporto di stretta causalità con l'evento (danno alle persone) oggetto della previsione degli articoli 589 e 590 del codice penale: le due norme, invero, non richiedono che quel particolare stato - grave ebbrezza o alterazione da stupefacenti - debba svolgere una qualche efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo.

Alla condizione di grave ebbrezza ed a quella di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope il legislatore ha riservato particolare attenzione - predisponendo un meccanismo sanzionatorio severo per i delitti (pur sempre di natura colposa) di cui agli articoli 589 e 590 c.p., se commessi da soggetto in tale stato - ritenendo, a ragione, che entrambe le condizioni, incidendo negativamente sul livello di attenzione dei soggetti gravati da obbligo di garanzia per la tutela degli utenti della strada, possano creare maggiori possibilità ed occasioni di incidenti: proprio questa forte preoccupazione, avvertita dal legislatore, induce a ritenere non in sintonia con la ratio ispiratrice della novella una lettura delle relative disposizioni che ne limiti l'ambito applicativo esclusivamente a "chi guida".

---

6.3. La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., rappresenta quindi un *quid pluris* che, destando maggior allarme e mettendo all'evidenza fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: in relazione alla finalità delle norme del codice della strada - che è quella di garantire la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti della strada - la condotta di un soggetto in stato di grave ebbrezza, o di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, alla guida di un veicolo, è certamente più pericolosa rispetto a quella di colui il quale, trovandosi nel medesimo stato, pur tenuto ad osservare le norme del codice stesso, non sia però direttamente impegnato nella fase della circolazione come conducente di un veicolo. L'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase della guida costituiscono certamente fattori che rendono estremamente probabile la violazione di qualsiasi norma di comportamento del codice della strada; e non solo di una norma che prevede un obbligo specifico, ma anche della disposizione di cui all'art. 140, comma primo, del codice della strada, che stabilisce la regola generica di non costituire pericolo per la circolazione e può quindi più facilmente essere violata da un guidatore che non si trovi nella pienezza delle sue capacità psico-fisiche: "ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica)" [Sez. 4, n. 35665 del 19/06/2007 Ud. - dep. 28/09/2007 - Rv. 237453].

6.4. Come già accennato, e proprio in relazione agli indici di pericolosità, anche ragioni sistematiche, collegate alla ratio che ha ispirato gli interventi del legislatore negli ultimi anni in materia di circolazione stradale, inducono ad escludere la configurabilità del reato complesso. L'impostazione repressiva, che chiaramente ha caratterizzato le modifiche normative introdotte, rispecchia, come già innanzi evidenziato, la volontà del legislatore di rendere più severa ed effettiva la sanzione per i delitti contro l'incolumità personale commessi nell'ambito della circolazione stradale, rivolgendo una particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza ed a quella in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti: e ciò, anche per dare una risposta al crescente malcontento

dell'opinione pubblica che riteneva fin troppo mite il trattamento sanzionatorio riservato ai responsabili di tali reati (tuttora si sollecita da più parti - di fronte al ripetersi di continue tragedie causate da soggetti alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - l'introduzione della figura del reato di "omicidio stradale"). Con la medesima novella di cui al d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008 n. 125 (già in vigore al momento del fatto contestato alla C. : 23 settembre 2008) - con la quale, in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali (gravi e gravissime) colpose, è stata introdotta la circostanza di cui al terzo comma dell'art. 589 c.p. e di cui al terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., stabilendo al riguardo uno specifico meccanismo sanzionatorio - il legislatore ha nel contempo inasprito le sanzioni anche per i reati di guida in stato di ebbrezza (e rifiuto di sottoporsi all'accertamento) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (e rifiuto di sottoporsi all'accertamento), evidentemente considerando tali condotte estremamente pericolose: è stato stabilito, in particolare, nel caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'obbligo per il giudice - per il reato di guida in stato di ebbrezza nell'ipotesi di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della strada, per quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 186, settimo comma, c.d.s.), per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, primo comma, c.d.s.), e per quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art. 187, ottavo comma, c.d.s.) - di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato). Poiché, nel caso di reato complesso, il reato assorbito perde la sua autonomia, nell'ipotesi di delitto di omicidio colposo (o lesioni personali colpose gravi o gravissime) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto, alla guida di un veicolo, in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 o di alterazione da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'assorbimento del reato contravvenzionale farebbe venir meno - ove si ritenesse configurabile appunto il reato complesso - la confisca obbligatoria, mancando una tale previsione con riferimento agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen.: una conclusione diversa comporterebbe una palese violazione del principio di legalità. Per cui ne deriverebbe la conseguenza che detta rigorosa sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria in presenza della sola contravvenzione (tranne il caso dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato), perderebbe tale connotazione di obbligatorietà addirittura nel caso di eventi drammatici. Inoltre, finirebbero poi per essere equiparate, sul piano sanzionatorio, situazioni palesemente diverse sotto il profilo della pericolosità della condotta; ed invero, al "soggetto" il quale commetta uno dei delitti di cui agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen., ma non alla guida di un veicolo - e quindi senza commettere l'ulteriore reato ex art. 186 o 187 c.d.s. - ed al "soggetto" il quale parimenti commetta uno di tali delitti, ma alla guida di un veicolo, così rendendosi addirittura responsabile di un ulteriore reato (dal legislatore considerato di significativa pericolosità, vale a dire quello di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c), o 187 del codice della strada), risulterebbe riservata la medesima forbice sanzionatoria

---

edittole: la configurabilità del reato complesso, facendo quindi venir meno (anche) la sanzione penale prevista per il reato contravvenzionale, risulterebbe, sotto un ulteriore aspetto, non in sintonia con la ratio che ha ispirato la novella del 2008 in materia, da individuarsi, come detto, in una chiara impostazione repressiva.

6.5. Se si ritenesse sussistente l'ipotesi del reato complesso, ne deriverebbe, poi, un'altra conseguenza di indubbio rilievo: diventerebbero infatti perseguibili di ufficio (art. 131 cod. pen.) i reati di lesioni personali gravi e gravissime cagionate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, se commessi da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 o in stato di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti (allo stato perseguibili a querela - a differenza delle lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale - in forza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 590 c.p.).

6.6. Per completezza argomentativa si impongono ancora talune precisazioni in relazione alla sentenza n. 3559 del 29/10/2009 Ud. - dep. 28/01/2010 - emessa da questa stessa Sezione.

Secondo la prospettazione della ricorrente, argomenti a favore della tesi del reato complesso sarebbero desumibili dalla citata sentenza nella parte in cui risulta precisato quanto segue: "perché ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84 c.p., è necessario che il reato assorbito, oltre a perdere totalmente la propria autonomia, ed a fondersi con il reato principale, abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza" (pag. 10 del ricorso).

Orbene, mette conto innanzi tutto sottolineare che tale sentenza - sia pure pronunciata con riferimento al reato di omicidio colposo aggravato, nella formulazione antecedente alla modifica poi introdotta con D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 (convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125) che inserì nell'art. 589 c.p. l'attuale terzo comma (modificando altresì il terzo comma dell'art. 590 c.p. con l'introduzione dell'ultimo periodo) - non pare, in realtà, suffragare la tesi sostenuta dalla ricorrente, essendo stata esclusa la configurabilità del reato complesso in relazione a fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto che guidava in stato di ebbrezza; nella circostanza è stato invece ritenuto il concorso del reato di cui all'art. 589 c.p., aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, con quello di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del codice della strada, come è agevole rilevare dalla relativa massima: "Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale.

(Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)" [Rv. 246300].

Certo, come accennato, si tratta di sentenza avente ad oggetto un fatto avvenuto prima delle modifiche, apportate agli artt. 589 e 590 c.p. con la novella legislativa del 2008, che, invece, rilevano in relazione alla fattispecie in esame. Alcuni esponenti della dottrina, favorevoli alla configurabilità del reato complesso, ritengono pertanto che si tratterebbe di un precedente non utilizzabile quale argomento a sostegno della tesi da essi contrastata.

Nel ribadire tutte le considerazioni dianzi svolte - che il Collegio ritiene ostative alla configurabilità del reato complesso - giova peraltro evidenziare che nella sentenza appena evocata, pur riferibile al quadro normativo ante riforma del 2008, è stato sviluppato un argomento, ritenuto nella sentenza stessa esplicitamente tale da non consentire la configurabilità del reato complesso, che, in quanto di carattere generale, ben può valere anche in relazione al successivo assetto normativo; muovendo dal rilievo che l'imputato aveva iniziato la guida in stato di ebbrezza certamente prima della consumazione del delitto di omicidio colposo, è stato invero sottolineato che "anche sotto tale profilo, in assenza di una immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 84": ed a sostegno di tale assunto è stata richiamata la sentenza della Seconda Sezione n. 10812 del 1995 (si tratta di decisione concernente fattispecie in relazione alla quale è stato ritenuto il reato di rapina come reato complesso solo allorquando tra la violenza - come la minaccia - intercede un nesso causale, con carattere di immediatezza, con l'impossessamento).

È opportuno ancora ricordare che non sono mancate in dottrina, con esplicito riferimento al quadro normativo che il legislatore ha delineato con le modifiche introdotte con la novella del 2008, opinioni contrarie alla configurabilità del reato complesso: vi è stato chi, propendendo per il concorso di reati, ha palesato perplessità di fronte alla scelta del legislatore di limitare l'ancoraggio dello stato di ebbrezza alcolica alla sola situazione contemplata nell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, ed ha osservato che il legislatore, attesa la severità del trattamento sanzionatorio contemplato, ha presumibilmente "preferito escludere fatti che non rivelassero in maniera sufficientemente evidente l'intensità della colpa"; altro esponente della dottrina, proprio nel commentare la sentenza n. 3559 del 28 gennaio 2010, ha sostenuto che le conclusioni raggiunte da quella sentenza risulterebbero pienamente attuali e valide anche dopo l'introduzione "dell'aggravante specifica dell'omicidio correlata alla condizione alterata del conducente", stante l'autonomia delle due fattispecie. 6.7. Ulteriore argomento ostativo alla configurabilità del reato complesso è la diversità del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono reati che tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186, secondo comma, lett. c), e 187, del codice della strada, sono reati di pericolo. Proprio in relazione alla diversità dei beni giuridici tutelati, è stata più volte esclusa l'applicabilità del principio di specialità (del quale si avrà ancora modo di dire appresso), ed affermata la sussistenza del concorso materiale, tra i reati previsti dalle norme sugli infortuni sul lavoro

---

e quelli di omicidio colposo e lesioni personali colpose, nell'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590 del codice penale: "sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale" (in termini, ex plurimis, Sez. 4, n. 35773 del 06/06/2001 Ud. - dep. 03/10/2001 - Rv. 219970); ad identica conclusione deve pervenirsi, stante la eadem ratio, come di seguito ulteriormente si preciserà, in presenza dei reati previsti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada e dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose nelle ipotesi di cui, rispettivamente, al comma 3 dell'art. 589 cod. pen. e al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 590 cod. pen.

7. Nemmeno può trovare applicazione il principio di specialità ex art. 15 cod. pen., pure evocato con il ricorso, cui si è già brevemente accennato nel paragrafo precedente.

Le norme di comportamento del codice della strada - ivi comprese quindi anche le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 - hanno un ambito di salvaguardia dei beni protetti (regolarità della circolazione e sicurezza degli utenti della strada) che opera su un piano diverso rispetto a quello, specifico, riferito alla vita e all'incolumità dei singoli. Ancora, nei reati contravvenzionali ex artt. 186 e 187 c.d.s. è sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo, la colpa generica (come, del resto, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose non aggravati), mentre, per i delitti aggravati in questione, è necessaria la colpa specifica che costituisce una forma alternativa di elemento soggettivo atteso che non esiste il delitto aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale (o dalla violazione della disciplina della prevenzione degli infortuni) integrato dalla sola colpa generica. Manca, pertanto, il presupposto essenziale del principio di specialità, costituito dalla necessità che le due norme, contraddistinte da elementi comuni, disciplinino la stessa materia: non sovrapposibilità del bene giuridico protetto; diversità dell'elemento soggettivo; diversità della natura del reato (di danno, o di evento, quanto ai delitti; di pericolo, o di mera condotta, quanto alle contravvenzioni). Affinché si possa parlare di due norme che regolano "la stessa materia", è necessario che si tratti di norme che qualifichino un identico contesto fattuale nel senso che una delle suddette comprenda in sé gli elementi dell'altra oltre ad uno o più dati specializzanti (cfr. Sez. Un., n. 23427 del 09/05/2001); orbene, ancora una volta giova sottolineare che la formulazione letterale della norma, laddove

indica, come soggetto agente, il "soggetto" - e non "chi guida" (o "il conducente") - non consente di ritenere l'ipotesi ivi contemplata riferibile esclusivamente alla guida in stato di grave ebbrezza o di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con la sentenza n. 3559/2010 di questa Sezione, prima ricordata, è stato escluso esplicitamente anche il principio di specialità sulla base di argomentazioni le quali, così come formulate, risultano riconducibili ad un principio applicabile in via generale e quindi prescindendo dalla concreta fattispecie esaminata in quella occasione (soggetta alla disciplina normativa antecedente alla riforma del 2008); nell'escludere, nel rapporto tra l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza, la configurabilità di un concorso apparente di norme, è stato testualmente precisato quanto segue: "Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l'art. 186 C.d.S. ed l'art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l'incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto".

8. Mette conto sottolineare poi che i criteri della sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) sono stati ritenuti "tendenzialmente" in contrasto con il principio di legalità dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino) che così si sono espresse: "i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale".

Né, per contrastare l'opzione ermeneutica da questo Collegio privilegiata, può valere il richiamo al principio del "ne bis in idem sostanziale": ed invero, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, uno stesso elemento ben può essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997 Ud. - dep. 05/02/1998 - Rv. 209841; cfr. anche Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994 Ud. - dep. 20/09/1994 - Rv. 199739; in motivazione, Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012 Ud., dep. 05/04/2012, in tema di concorso tra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale e quello di lesioni volontarie aggravate perché commesso in danno di pubblico ufficiale).

9. Si ritiene opportuno precisare che ad avviso del Collegio deve escludersi, nel caso in esame, anche la configurabilità del concorso formale di reati (art. 81, primo comma, cod. pen.), difettando il presupposto fondamentale per l'applicazione della norma, vale a dire l'unicità dell'azione (o dell'omissione) con cui vengono violate più disposizioni di legge o compiute più violazioni della medesima norma in uno stesso contesto: e ciò, a differenza delle fattispecie disciplinate dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. e dal quarto comma dell'art. 590 cod. pen., che, proprio in quanto caratterizzate dalla unicità della condotta, costituiscono evidenti ipotesi di concorso formale di reati unificati solo quoad poenam (cfr. Sez. 4, n. 35805 del 15/06/2011 Ud. - dep. 03/10/2011 - Rv. 251106). Non può certo parlarsi di medesimo contesto spazio-temporale, per il reato di guida in stato di ebbrezza (o in stato di alterazione psico-fisica derivante

---

dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) e per quello di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, terzo comma, cod. pen. (o quello di lesioni personali colpose aggravate ai sensi dell'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen.); il soggetto agente, invero, prima di provocare l'incidente e cagionare danni a persone, ha già guidato in stato di ebbrezza (o alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti) - a nulla rilevando il tempo trascorso e la lunghezza del tratto di strada percorso - così commettendo tale reato contravvenzionale in un diverso contesto spazio-temporale: reato, poi compiutamente e formalmente accertato a seguito dell'incidente. Questa stessa Sezione, con la sentenza n. 4387/2012 (P.G. contro Laskowski) - nell'annullare senza rinvio, su ricorso proposto dal P.G. in punto di qualificazione del fatto, una sentenza di patteggiamento con la quale era stato ritenuto il concorso formale tra il reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, e quelli di guida in stato di ebbrezza e "fuga" dopo l'incidente - ha affermato, laddove ha analizzato specificamente il rapporto tra il delitto di lesioni personali colpose (aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale) ed il reato di guida in stato di ebbrezza, che il concorso formale di reati postula la commissione di più illeciti penali con un unico episodio comportamentale: deve, cioè, trattarsi di una condotta posta in essere in un medesimo contesto spazio-temporale, dalla quale scaturisca la violazione di diverse disposizioni di legge, ovvero più violazioni della stessa disposizione di legge. Nella circostanza è stata altresì evocata autorevole dottrina ed è stato osservato quanto segue: "Avverte autorevole dottrina che nell'art. 81, comma 1, una sola azione... è data da atti contestuali, che si susseguono in stretta connessione cronologica in modo da essere percepiti e/o valutati da un osservatore come compositivi di un solo episodio comportamentale del soggetto... E l'unicità dell'episodio comportamentale, cioè l'unicità dell'azione si determina pertanto con la contiguità fenomenica (naturalisticamente) significativa, secondo le coordinate spazio-temporali, di atti rilevanti per il diritto penale". Non si chiarisce come e perché, nella fattispecie in esame, porsi alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e successivamente cagionare, per tale stato di alterazione, psico fisica, un incidente stradale possano essere considerati un unico episodio comportamentale, posto in essere in un medesimo contesto spazio-temporale, in contiguità fenomenica (naturalistica) significativa".

In relazione alla concreta fattispecie qui esaminata - indipendentemente dalla formulazione del capo di imputazione contestato alla C. - il problema trova poi agevole soluzione proprio nei dati fattuali evidenziati già dal Tribunale, come si rileva dalla sentenza di primo grado, in base ai quali deve escludersi in modo assoluto che possa parlarsi di unicità dell'azione; così si è infatti testualmente espresso il primo giudice: "Anche prescindendo dal dato tossicologico, appare evidente che la condotta di guida della C. integrò connotati di negligenza e imprudenza e violò le disposizioni sulla



circolazione stradale, sia dal punto di vista delle modalità non improntate a prudenza con cui l'imputata impegnò l'intersezione ed effettuò la manovra sia dal punto di vista della mancata attribuzione di precedenza al veicolo condotto dall'A. . Tali condotte colpose determinarono in modo diretto il sinistro e gli eventi mortali".

10. Per completezza argomentativa, è sufficiente appena un accenno per sottolineare che, nel caso in esame, correttamente sono stati ritenuti insussistenti, già dal primo giudice, anche i presupposti per la configurabilità della continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.) tra i delitti (artt. 589 e 590 cod. pen.) ed il reato contravvenzionale contestati alla C. : non può infatti ravvisarsi l'unicità del disegno criminoso (cfr, ex plurimis, Sez. 4, n. 16693 del 02/02/2005 Ud. - dep. 04/05/2005 - Rv. 231541, secondo cui "l'unicità del disegno criminoso non è ravvisarle con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non è configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza").

11. Infine, nemmeno può ritenersi assorbito nel delitto di omicidio colposo (o di lesioni personali colpose), commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto alla guida in stato di grave ebbrezza o di alterazione da uso di stupefacenti, l'aggravamento (raddoppio delle sanzioni) previsto - dagli artt. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, c.d.s. - per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada, nel caso in cui il soggetto, alla guida di un veicolo, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, provochi un incidente stradale (aggravamento stabilito anche per il reato di cui all'art. 186-bis introdotto con la novella del 2010). Ed invero, ritenuto sussistente il concorso materiale dei reati, deve conseguentemente trovare applicazione il trattamento sanzionatorio previsto per ciascuno dei due reati: anche in proposito bisogna tener conto delle diversità - prima evidenziate - che caratterizzano i reati (delitto di omicidio colposo, o di lesioni personali colpose, da un lato, contravvenzione dall'altro). Proprio perché le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 (nonché art. 186-bis) c.d.s. sono reati di pericolo, il raddoppio di sanzione, per quel che riguarda l'ebbrezza, non è limitato alla sola ipotesi ex lettera e) del secondo comma dell'art. 186 e. d. s., ma è previsto anche per le altre due fasce, meno gravi, di cui alle lettere a) e b) - quella sub a) addirittura non costituisce reato - contemplate nello stesso secondo comma; dunque, ove il pericolo abbia assunto significative e concrete connotazioni, per il verificarsi di un incidente, la risposta sanzionatoria è più severa: ma il raddoppio di sanzione, previsto (per la contravvenzione) per aver il guidatore provocato l'incidente, non può ritenersi assorbito ove dall'incidente derivino poi anche danni alle persone (morte o lesioni personali gravi o gravissime), posto che si è in presenza di un evento ulteriore, e più grave, rispetto al mero incidente. Nell'ipotesi delittuosa qui in esame - delitto di cui all'art. 589, terzo comma, c.p. o di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, c.p., e reato ex artt. 186, secondo comma, lett. c) (o 187) del codice della strada - si è in presenza, come già detto, di norme che hanno diverso ed autonomo contenuto; non vertendosi in un caso di concorso apparente di norme, non

---

risulta violato - nemmeno sotto il profilo dell'aggravamento sanzionatorio ex art. 186, comma 2-bis, del codice della strada - il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 c.p. (si richiama al riguardo la giurisprudenza già sopra citata al paragrafo 8).

12. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

## **Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di reati?**

**La sentenza che si annota risulta di massimo rilievo perché costituisce la prima pronuncia sulla disciplina dell'omicidio colposo stradale aggravato dal decreto sicurezza.**

Il fatto.

**Una signora veniva condannata, in primo grado, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 c. 3 c.p. (omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale - nell'effettuare una sconsiderata quanto vietata manovra di svolta a sinistra, impegnando l'altrui corsia di marcia senza dare la precedenza, mentre era alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - nonché alla pena di mesi 6 di arresto ed € 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., in relazione a un sinistro avvenuto il 23 settembre 2008.**

**La sentenza di appello confermava la decisione del Tribunale avuto riguardo agli indici di particolare gravità del fatto: morte di due persone e lesioni gravissime e permanenti.**

La signora proponeva, quindi, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione deducendo, tra le altre cose, la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

La normativa di riferimento.

L'*excursus* storico-normativo dei reati stradali, dimostra come tali fattispecie siano state più volte oggetto di riflessione a livello di diritto sostanziale, ma anche processuale.

Tali continui ripensamenti, uniti allo stratificarsi delle formulazioni, hanno prodotto una tale baldoria giuridica che rende il dettato normativo così problematico, da rischiare di mettere in serio pericolo la realizzazione degli obiettivi, dando luogo a difficoltà interpretative e applicative.

Ogni intervento, infatti, lungi dal recare un'integrale ricostruzione dell'impianto normativo, si è limitato ad aggiungere singoli commi che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni, deviazioni, retromarce o, peggio ancora, "modifiche alle modifiche che modificano le modifiche" precedenti, non tengono conto del contesto all'interno del quale sono chiamati ad operare.

### **L'art. 589 cod. pen. (Omicidio Colposo)**

L'omicidio colposo integra un'ipotesi di reato comune, di danno ed a forma libera, che consiste nel cagionare, per colpa, «la morte<sup>1</sup> di una persona», da

---

<sup>1</sup> La definizione è fornita dall'art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578: *La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo*. Si tratta della perdita, totale ed irreversibile, della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, coincidente con la morte cerebrale. La determinazione del momento della morte segna il momento del passaggio dalle lesioni colpose all'omicidio colposo.

---

intendersi come qualsiasi uomo capace di vita autonoma, anche se ancora nel ventre materno<sup>2</sup>.

Il comma 1, punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni l'ipotesi base.

***L'introduzione dell'aggravante della colpa stradale e negli infortuni sul lavoro.***

L'art. 1 L. 11 maggio 1966 n. 296, per rafforzare la tutela della vita contro la piaga degli infortuni stradali e sul lavoro e la pericolosità del "delinquente stradale" e dei responsabili delle "morti bianche", introdusse l'apposita aggravante che prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni.

***La novella del 2006***

La L. 12 febbraio 2006 n. 102, *Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali* - che ha recato una serie di modifiche al codice penale, oltre che ai codici di rito penale e civile, in relazione ai delitti contro la persona qualificati dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro»<sup>3</sup> - ha previsto per l'omicidio colposo aggravato un innalzamento della pena originaria circoscritto al solo minimo edittale, che passa (da 1) a 2 anni di reclusione, mentre lascia invariato il massimo previsto in 5 anni, con conseguente riduzione della forbice sanzionatoria.

***La novella del 2008***

Tuttavia, l'inadeguata efficacia deterrente evidenziata dall'incessante moltiplicarsi dei delitti di colposa offesa stradale alla vita<sup>4</sup> (e all'incolumità individuale), ha richiesto una rivisitazione del contesto normativo.

La L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, c.d. Decreto Sicurezza, infatti, ha introdotto una serie di disposizioni intese a rafforzare (forse anche con troppa ansia ed emozione) l'apparato sanzionatorio previsto per tali delitti.

***I. L'aumento del massimo edittale per l'omicidio colposo stradale***

L'intervento procede - sempre per entrambe le fattispecie aggravanti della «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro» - ad aumentare anche il limite massimo edittale.

---

<sup>2</sup> Non potendo consentirsi la trasposizione, nel diritto penale, del brocardo di matrice civilistica *iure civili infans non vitalis pro nulla persona habetur*, costituisce duplice omicidio l'uccisione della madre e del concepito non ancora partorito, ma capace di vita autonoma.

<sup>3</sup> Il riferimento alla violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotate di peculiare genesi e disciplina, sembra costituire un vero fuori traccia rispetto alla rubrica della legge.

<sup>4</sup> Il diritto alla vita costituisce il bene-fine primario che, anche se non trova espresso riconoscimento a livello costituzionale, risulta riconosciuto, almeno implicitamente, dall'art. 2 Cost. che lo eleva a diritto inviolabile per eccellenza.

Il decreto legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'innalzamento della pena da 5 a 6 anni di reclusione; in sede di conversione, poi, il massimo è stato ulteriormente innalzato a 7 anni, con notevole espansione, questa volta verso l'alto, della forbice sanzionatoria.

La logica di tale ulteriore incremento - che *prima facie* sembra costituire un mero standardo, con cui si chiede al giudice maggiore severità nel trattamento sanzionatorio - è, forse, da rinvenirsi nell'opportunità di consentire l'applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto<sup>5</sup>, e ciò, anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza, che consente agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l'art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo "della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la ... reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni".

## **II. L'introduzione dell'omicidio colposo stradale aggravato dall'uso di sostanze**

Inoltre, per il caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di "soggetto" in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. o sotto «l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», viene prevista la reclusione da 3 a 10 anni.

La classificazione di tale ipotesi quale figura di reato circostanziato - aggravante speciale a efficacia speciale - della fattispecie contemplata nell'ipotesi precedente, è fornita dall'art. 590-*bis* cod. pen.<sup>6</sup> - anch'esso introdotto dalla L. 125/2008.

Tale espressa qualificazione giuridica, esclude che possa contestarsi (anche) l'aggravante comune della colpa con previsione di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verifica progressiva.

Se l'incidente da cui deriva l'evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l'aggravante *levis* di cui al comma 2 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l'aggravante *latissima* di cui al secondo periodo del comma 2<sup>7</sup>.

\* \* \*

<sup>5</sup> Si pensi all'ipotesi del conducente che risiede all'estero.

<sup>6</sup> E', peraltro, la stessa tecnica di formulazione della disposizione mediante la sua "specialità per specificazione" rispetto alla prima ipotesi del comma 2, dalla quale dovrà essere necessariamente tratto l'evento (*id est* «il fatto»), che consente la qualificazione in detti termini.

<sup>7</sup> Si potrebbe, altrimenti, parlare anche di "aggravante dell'aggravante".

---

Il problema che si è posto in dottrina, fin dall'inizio, invece, è stato quello di individuare, dalla costruzione della disposizione *de qua*, lo specifico regime giuridico, oltre che il rapporto fra le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. e la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 589 cod. pen..

Nello specifico, se si configuri un concorso di reati o un concorso apparente di norme, oppure se risulti integrata un'ipotesi di reato complesso; se, cioè, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (previsto dal codice della strada), divenga elemento circostanziale, che resta assorbito nell'ipotesi di delitto aggravato - che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato.

#### **La sentenza.**

La Suprema Corte, in maniera *tranchant*, confermando l'orientamento interpretativo consolidatosi in materia sia in dottrina che in giurisprudenza - sebbene affermatosi ai tempi in cui era ancora in vigore il vecchio T.U. 1959 (Cass. Pen., sez. IV, n. 6575/1976; Cass. Pen., sez. IV, n. 663/1979 e Cass. Pen., sez. V, n. 2608/1979;) e, comunque, su fattispecie *ratione temporis* anteriori all'entrata in vigore della riforma del 2008 - ha ritenuto di propendere, per (malcelate) "ragioni di ordine letterale e sistematico", per la soluzione negativa, affermando la sussistenza del concorso materiale di reati, anche a seguito della nuova formulazione introdotta dal decreto sicurezza.

#### *Il reato complesso*

Ai sensi dell'art. 84 c.p., il reato complesso (o composto) è configurabile quando la legge considera come elemento costitutivo (dando luogo ad un autonomo titolo di reato; c.d. ipotesi "speciale" o "di primo tipo"), o come circostanza aggravante (lasciando inalterato il titolo del reato-base; c.d. ipotesi "circostanziata" o "di secondo tipo") un fatto che costituirebbe, per sé stesso, reato.

Quanto ai limiti della contenenza, per l'elementare principio di proporzione giuridica, il reato complesso non può assorbire quei fatti criminosi già di per sé sanzionati in modo più grave dello stesso reato complesso: "il disvalore complessivo e la conseguente sanzione di un reato, risultante dalla fusione di più reati, non possono essere inferiori al disvalore e alla sanzione del singolo reato componente"<sup>8</sup>.

In relazione al reato complesso contenente altro reato come circostanza, peraltro, non sembra ritenersi necessaria, ai fini dell'unificazione, un'effettiva connessione sostanziale bastando, invece, un rapporto di mera occasionalità o un semplice vincolo modale. Né si richiede che il processo

---

<sup>8</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Cedam

esecutivo sia cronologicamente unitario, in quanto le fasi del reato complesso possono essere poste in essere anche in tempi successivi.

\* \* \*

La Suprema Corte elenca una serie di argomenti (a dire il vero, poco convincenti) ostativi alla configurabilità, nel caso *de quo*, del reato complesso.

1) Dopo aver premesso che «esempio di reato complesso composto da due reati dalla cui fusione scaturisce un terzo reato è la rapina (art. 628 c.p.), quale fattispecie criminosa contenente il furto (art. 624 c.p.) e la violenza alla persona (art. 581 c.p.)<sup>9</sup> o la minaccia (art. 612 c.p.); esempio di reato complesso composto da due reati, uno dei quali è aggravante, è quello di omicidio aggravato da violenza sessuale commessa nel medesimo contesto (art. 576 c. 1 n. 5 c.p.)<sup>10</sup>», sottolinea la «diversità del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono reati che tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186 c. 2 lett. c) e 187 codice della strada sono reati di pericolo».

Resta che anche negli esempi di scuola, sopra riferiti, risulta diverso il bene giuridico tutelato. E, invero, se, da un lato, le ipotesi di cui agli artt. 628 e 624, inserite nel titolo XIII del libro II del codice penale, integrano delitti "contro il patrimonio", dall'altro, quelle di cui agli artt. 581 (610) e 612, inserite nel titolo XII - a loro volta in capi diversi: incolumità individuale e libertà (morale) individuale - integrano delitti "contro la persona"; ancora, l'ipotesi di cui all'art. 575, aggravato dall'art. 576 c. 1 n. 5<sup>11</sup> cod. pen., integra un delitto "contro la vita", mentre: quella di cui all'art. 572 cod. pen., inserita nel titolo XI, integra un delitto "contro la famiglia"; quelle di cui agli artt. 600-*bis* e 600-*ter* cod. pen., integrano delitti "contro la personalità individuale"; quelle di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* cod. pen., integrano dei delitti "contro la libertà personale".

2) La Corte prosegue l'approfondimento soffermandosi sulla formulazione letterale dell'aggravante *de qua*. L'espressione lessicale utilizzata dalla norma - "soggetto" - non varrebbe necessariamente a qualificare tale condizione quando si rientri nelle ipotesi di cui agli artt. 186 c. 2 lett. c) e 187 C.d.S., poiché intende inserire un'eventualità legislativa diversa rispetto alla "guida in stato di ebbrezza o di alterazione". Conseguenza diretta di tale ipotesi interpretativa sarebbe che - poiché vi sono anche soggetti che pur non impegnati alla guida di un veicolo (conducenti), risultano obbligati al rispetto delle norme relative alla disciplina della circolazione stradale - ai fini dell'integrazione del delitto aggravato in esame, sarebbe sufficiente la violazione di una norma da parte del pedone (in relazione all'art. 190 C.d.S.), del soggetto responsabile della predisposizione delle misure di protezione e segnalazione della presenza di cantieri (in relazione agli artt. 21 C.d.S. e 31 Reg.) o dell'istruttore di guida

---

<sup>9</sup> Ma anche la violenza privata (art. 610 c.p.).

<sup>10</sup> Ma anche il reato di furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose (art. 625 c. 1 n. 2), o il danneggiamento con violenza personale (art. 635 c. 2 n. 1).

<sup>11</sup> Come modificato dal D.L. 11/2009, convertito con modificazioni nella L. 38/2009 e successivamente sostituito dalla L. 1 ottobre 2012 n. 172.

---

(in relazione all'art. 122 C.d.S.) che, ebbro o drogato, abbia cagionato la morte di altro utente della strada.

In altre parole, il legislatore avrebbe individuato quale destinatario del precetto il "soggetto", e non "chi guida".

La tesi, pur degna di interesse, sembra dover essere fortemente ridimensionata.

Preliminarmente, pare opportuno distinguere l'ipotesi dell'ebbrezza alcolica, da quella dell'effetto di sostanze stupefacenti. Infatti, non è revocabile in dubbio che, nel primo caso, la norma fa specifico ed esplicito riferimento all'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S., ossia alla guida in stato di ebbrezza c.d. grave.

In merito, il Giudice di legittimità, al fine di negare l'evidente aggancio alla specifica ipotesi contravvenzionale, si limita a sostenere che il suddetto richiamo «appare chiaramente finalizzato all'individuazione del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. ... Se il legislatore avesse inteso fare specifico ed esclusivo riferimento al reato di guida in stato di grave ebbrezza, avrebbe usato l'espressione "soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. c)" e non "soggetto in stato di ebbrezza alcolica"».

*Mutatis mutandis*, fin troppo facile risulta osservare che, se davvero quello fosse stato l'intento del legislatore, lo stesso avrebbe, più correttamente, dovuto usare l'espressione "soggetto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l."

Inoltre, sebbene, è vero, che in relazione allo stato di alterazione riconducibile ad uso di sostanze stupefacenti, la norma non fa riferimento al "soggetto alla guida sotto l'effetto", né all'art. 187 C.d.S., ciò sembra, tuttavia, dovuto più a una dimenticanza del legislatore, che a una sua scelta consapevole.

Diversamente, resterebbe da comprendere perché, considerata la perfetta sincronia portata avanti tra la disciplina della circolazione stradale e quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'aggravante *de qua* non sia stata estesa, per *eadem ratio*, anche alla tutela della vita contro la piaga degli infortuni sul lavoro.

Ciò avrebbe potuto permettere di ricomprendere nel delitto di omicidio colposo, nella forma aggravata, anche il "soggetto" che - in grave stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - risulti responsabile delle morti bianche.

3) La nuova aggravante, in relazione all'abuso dell'alcol, richiede che si sia proceduto necessariamente all'accertamento della consistenza del tasso alcolemico, con conseguente inoperatività della stessa, nel caso in cui il valore riscontrato sia uguale o inferiore a 1,5 g/l.

In merito, si legge in sentenza che «per l'acquisizione di elementi rivelatori di quel particolare stato psico-fisico (richiesto perché ricorra l'ipotesi introdotta con la citata riforma del 2008) ... ove, in caso di incidente, si rendesse necessario per un "soggetto" tra quelli fin qui presi in



considerazione, coinvolto nell'incidente da lui stesso provocato, un controllo ospedaliero (per lesioni riportate, o perché in stato di shock, o perché comunque colto da malore), non vi sarebbe ragione per non ritenere utilizzabile l'esito dell'accertamento, effettuato nell'ambito del protocollo di pronto soccorso (quindi senza necessità del consenso)».

Dovranno, allora, gli ermellini, spiegare come possa il "soggetto" non alla guida - pedone, responsabile del cantiere o istruttore - il quale abbia determinato un sinistro mortale senza esserne rimasto tuttavia personalmente coinvolto, essere legittimamente sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico o della presenza di sostanze stupefacenti. La disciplina prevista dagli artt. 186 e 187 C.d.S., infatti, recante casi e modalità di accertamento, risulta applicabile solo nei confronti del "conducente".

L'osservazione, poi, secondo la quale lo stato di ebbrezza grave o di alterazione da stupefacenti, se non direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce "per sé stesso" reato, risulta circostanza talmente apodittica da non poter essere considerata come risolutiva.

4) Ancora, ad avviso del Collegio, «la novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né ha comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ... o di alterazione riconducibile all'uso di ... stupefacenti, in tutto si inserisce in quella originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam per la particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale ... Il che trova inequivocabilmente conferma nell'art. 590-bis cod. pen. ... che ha disciplinato il "computo delle circostanze" in riferimento agli artt. 589 e 590 c.p. ... In sostanza, con riferimento alla circostanza aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ... l'ipotesi in esame si caratterizza per la particolare situazione (grave ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), in cui il soggetto si trova al momento del fatto, che, nella struttura della fattispecie aggravata, assume il ruolo di presupposto della condotta colposa ... gli articoli 589 e 590 del codice penale ..., invero, non richiedono che quel particolare stato - grave ebbrezza o alterazione da stupefacenti - debba svolgere una qualche efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo».

Sebbene la circostanza che il soggetto si trovi in condizioni pregiudicate dall'(ab)uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, non sembri entrare nel contenuto della colpa penalmente sanzionata - di talché l'ipotesi incriminatrice parrebbe configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione - si osserva.

Secondo le regole generali, perché possa formalizzarsi l'addebito, occorre il riscontro della sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso derivatone, che è sempre necessario provare poiché all'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare, e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antiggiuridica non fosse stata posta in essere, o quando lo stesso risulti, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile.

---

Allo stesso modo, la mera osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità per colpa dell'utente della strada, nel caso d'infornio subito da terzo, qualora tali norme non siano esaustive delle regole precauzionali adottabili.

In altre parole, non potrebbe ritenersi esistente il nesso causale con l'evento dannoso sulla base del mero accertamento della sussistenza dello stato di ebbrezza grave o di alterazione da stupefacenti del soggetto, allorquando si dimostri che, anche laddove fosse risultato in condizioni normali, l'incidente si sarebbe comunque verificato per altre ragioni, a quegli non imputabili, o riconducibili esclusivamente alla vittima.

5) «La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p.», prosegue la Corte, «rappresenta quindi un quid pluris che, destando maggior allarme e mettendo all'evidenza fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, nel caso di omicidio colposo ... specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: in relazione alla finalità delle norme del codice della strada ... la condotta di un soggetto in stato di grave ebbrezza, o di alterazione psico-fisica da ... stupefacenti, alla guida di un veicolo, è certamente più pericolosa rispetto a quella di colui il quale, trovandosi nel medesimo stato, pur tenuto ad osservare le norme del codice stesso, non sia però direttamente impegnato nella fase della circolazione come conducente ... L'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase della guida costituiscono certamente fattori che rendono estremamente probabile la violazione di qualsiasi norma di comportamento del codice della strada; e non solo di una norma che prevede un obbligo specifico, ma anche della disposizione di cui all'art. 140, comma primo, del codice della strada, che ... può ... essere violata da un guidatore che non si trovi nella pienezza delle sue capacità psicofisiche».

Dimentica, tuttavia, la Corte che la *Grundnorm* recante il "principio informatore della circolazione" di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti "gli utenti della strada", e non solo ai conducenti.

6) Quanto alle «ragioni sistematiche collegate alla *ratio* che ha ispirato gli interventi ... negli ultimi anni in materia di circolazione ... anche per dare una risposta al crescente malcontento dell'opinione pubblica», sembra opportuno ricordare che, a fronte di quell'estremistica frangia interpretativa<sup>12</sup> che invocava la riqualificazione, sotto il profilo del "dolo eventuale" - accettazione del rischio (quindi, volizione) che si realizzi un evento, concretamente e non solo astrattamente possibile, diverso non direttamente voluto - per questo tipo di condotta, il legislatore, pur procedendo a elevare, vertiginosamente, le pene, che conducono l'autore

---

<sup>12</sup> Si veda, in tal senso, G.U.P. Roma 26 novembre 2008.

del reato verso un inesorabile percorso carcerario, ha mantenuto la fattispecie nel recinto fisiologico della "colpa cosciente" - atteggiamento psicologico dell'agente che, pur rappresentandosi l'astratta, o meglio semplice, possibilità di realizzazione del fatto, respinge il rischio, concepito come concretamente non realizzabile, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (quindi, non-volizione)<sup>13</sup>.

L'indagine sul delta differenziale e di demarcazione dell'elemento soggettivo, va condotta - secondo la nota *formula di Frank* propugnata dalla dottrina tedesca - sulla base della previsione dell'evento e dell'accettazione del rischio del suo verificarsi, che postula un accertamento e una delibazione sulla ricorrenza dei distinti presupposti, che deve condurre a una valutazione di merito improntata a inscalfibile acribia, non caducata o inficiata da vizi di illogicità.

"Non essendo provata una volontà diversa, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, altrimenti si finirebbe per sostenere l'esistenza di un *dolus in re ipsa*, per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile, con conseguente inversione dell'onere della prova".

Per inciso, ciò non esclude che, in determinate situazioni, la condotta di guida del conducente (anche non ebbro o drogato) possa consentire di contestare il dolo eventuale, quando l'agente (consapevole del proprio stato pregiudicato) con la propria sconsiderata condotta di guida, abbia accettato il rischio di verificazione dell'incidente come risultato della propria condotta, agendo anche a costo di determinarlo<sup>14</sup>.

7) Osserva, ancora, la Corte che «con la medesima novella di cui al d.l. 23 maggio 2008 n. 92 ... è stato stabilito ... nel caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'obbligo per il giudice ... di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ... Poiché, nel caso di reato complesso, il reato assorbito perde la sua autonomia, nell'ipotesi di delitto di omicidio colposo ... commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto, alla guida di un veicolo, in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 o di alterazione da ... stupefacenti ..., l'assorbimento del reato contravvenzionale farebbe venir meno - ove si ritenesse configurabile appunto il reato complesso - la confisca obbligatoria, mancando una tale previsione ... una conclusione diversa comporterebbe una palese violazione del principio di legalità. Per cui ne deriverebbe la conseguenza che detta rigorosa sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria in presenza della

---

<sup>13</sup> Cass. Pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'impostazione del tribunale del riesame che, relativamente a un omicidio conseguente a incidente stradale, aveva ravvisato la colpa cosciente, anziché l'omicidio volontario contestato dal P.M., attraverso una ricostruzione della vicenda tale da qualificare il comportamento del conducente come frutto di una "bravata", commessa da «un giovane spericolato ed eccitato dall'aver a disposizione un veicolo di notevole potenza che lo ha portato a una condotta di guida estremamente imprudente e negligente ... convinto di essere più bravo degli altri a guidare e che nulla gli sarebbe potuto accadere»; del resto, aveva ulteriormente argomentato il giudice del riesame, lo stato di ebbrezza alcolica (1,05 g/l) in cui versava il soggetto, malamente si concilia con la condotta cosciente di una persona che «accetta il rischio di verificazione dell'evento», come richiesto per la configurabilità del dolo eventuale.

<sup>14</sup> Cfr., tra le altre, Cass. Pen., sez. I, 14/6/2012, n. 23588; Cass. Pen., sez. I, 15/3/2011, n. 10411 e Cass. Pen., sez. IV, 18/2/2010, n. 11222.

---

sola contravvenzione ... perderebbe tale connotazione di obbligatorietà addirittura nel caso di eventi drammatici».

Tuttavia, sebbene il problema posto - di non poco momento - sia reale, non si ritiene invocabile, per la sua soluzione, la violazione del principio di legalità, sol perché la norma in esame - dimenticando il richiamo alle altre sanzioni amministrative previste dalle ipotesi contravvenzionali<sup>15</sup> - non sia dotata di sufficiente tassatività e determinatezza: *nulla poena sine lege stricta*.

8) Quanto all'ulteriore problema dell'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di situazioni palesemente diverse, quella del "soggetto" che cagioni l'omicidio colposo non alla guida di un veicolo, e quella del "conducente" che commetta lo stesso delitto, ai quali «risulterebbe riservata la medesima forbice sanzionatoria edittale», si replica che - come dice la stessa Cassazione - è «alla condizione di grave ebbrezza ed a quella di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» che «il legislatore ha riservato particolare attenzione - predisponendo un meccanismo sanzionatorio severo per i delitti (pur sempre di natura colposa) di cui agli articoli 589 e 590 c.p., se commessi da soggetto in tale stato - ritenendo, a ragione, che entrambe le condizioni, incidendo negativamente sul livello di attenzione dei soggetti gravati da obbligo di garanzia per la tutela degli utenti della strada, possano creare maggiori possibilità ed occasioni di incidenti», e ciò indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno alla guida di un veicolo.

9) Simmetricamente a quanto previsto in relazione all'omicidio colposo, il D.L. 92/2008, ha introdotto anche nell'art. 590 cod. pen., l'aggravante speciale ad efficacia speciale derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica "grave" o sotto «l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Si osservi, infatti, che le altre sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, anch'esse non specificamente richiamate, risultano comunque applicabili grazie al disposto di cui all'art. 222 c. 2 C.d.S. (come modificato, nell'ordine, dalla L. 102/2006; dal D.L. 92/2008, conv. con modifiche, nella L. 125/2008 e dalla L. 120/2010): *Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a 4 anni. Se il fatto ... è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.*

Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 120 C.d.S. (introdotto dalla L. 120/2010, che ha provveduto, al contempo, ad abrogare quel tanto problematico art. 130-bis C.d.S.), *Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.* La previsione, che reca un'innovazione di portata rivoluzionaria: è la prima volta che si prevede la "revoca della patente a vita", avrebbe potuto, forse, trovare migliore collocazione all'interno dell'art. 219 C.d.S.

<sup>16</sup> In tal caso, per le lesioni gravi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e, per le lesioni gravissime, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

In merito, la Corte osserva che «se si ritenesse sussistente l'ipotesi del reato complesso, ne deriverebbe ... un'altra conseguenza di indubbio rilievo».

Infatti, come noto, le lesioni colpose stradali, anche gravi o gravissime, risultano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. - a differenza di quelle dovute ad inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - sempre perseguibili a querela.

Conseguentemente, l'esistenza del reato complesso risulterebbe subordinata alla verifica della condizione di procedibilità.

La perseguibilità a querela - voluta dall'art. 92 L. 689/81 - in relazione a così (potenzialmente) gravi attentati al bene dell'integrità fisica, sembra costituire decisamente un fuor d'opera.

Risulta, infatti, anacronistico continuare, da un lato, a incentrare l'attenzione della politica criminale sulle pene per la delinquenza colposa stradale, se poi si lascia, dall'altro, la condizione di procedibilità subordinata all'iniziativa del privato, fin troppo esposto a facili mercificazioni e contrattazioni (tra assicurazioni e avvocati) del bene personale primario.

E' pur vero che la cornice empirico-criminologica di questi reati affonda le sue radici in quei conflitti interindividuali in cui ha un ruolo privilegiato l'indennizzo, più che la pena; tuttavia, resta l'intrinseca illogicità di un sistema che consente, allo stesso tempo, la "privatizzazione" del conflitto penalistico in relazione al delitto di danno (lesioni), e la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione di pericolo (guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti).

Tuttavia, grazie alla previsione recata dall'art. 131 cod. pen., per il reato complesso, perseguibile a querela, si procede d'ufficio laddove il "reato contenuto" risulti perseguibile d'ufficio.

Tale circostanza, nel caso di specie, a differenza di quel che ritiene la Corte, non può essere considerata come conseguenza irragionevole, ma una vera e propria conquista - ancorché non percepita dal legislatore - di civiltà giuridica!

10) La sezione, infine, ritiene - impropriamente - di fare riferimento alla propria precedente sentenza n. 3559/2009.

Tale pronuncia - che, come riconosce la stessa Corte, risulta adottata con riferimento alla fattispecie in vigore anteriormente alla novella del 2008 - recita testualmente: «nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione (non) si configura un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato ... ben potendosi configurare il concorso di reati. Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124/1974, l'art. 84 cod. pen. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi "reati". Nell'art. 589 c. 2 cod. pen., invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali».

Si tratta, senza dubbio, di conclusioni ineccepibili, oltre che condivisibili, per quanto attiene l'omicidio colposo stradale.

In relazione all'omicidio colposo stradale "aggravato dall'uso di sostanze", di cui alla novella del 2008, tuttavia, la situazione si rovescia: l'impostazione data dal legislatore alla nuova fattispecie, infatti, effettua proprio quello specifico richiamo al reato contravvenzionale di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.<sup>17</sup>

*Il principio di specialità*

**In caso di "concorso apparente di norme" - convergenza sanzionatoria di più norme penali, che appaiono *prima facie*, applicabili a un medesimo fatto - ai sensi dell'art. 15 cod. pen., si utilizza il "criterio di specialità" - *lex specialis derogat legi generali* - con esclusione del cumulo dei due tipi di sanzione.**

**La disposizione è speciale quando presenta tutti gli elementi costitutivi della norma generale, con l'aggiunta di un *quid pluris* che costituisce un coefficiente specializzante che ne restringe il campo d'applicazione<sup>18</sup>.**

**In altre parole, si determina quel rapporto tra *genus* e *species* che identifica la c.d. "specialità unilaterale"; «le due disposizioni vengono a presentarsi come cerchi concentrici di raggio diverso, per cui quello più ampio comprende interamente in sé quello minore, presentando inoltre un settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità».**

**Quando, però, agli elementi comuni alle due disposizioni se ne aggiungano rispettivamente altri, che costituiscono la reciproca condizione di specialità - ogni norma si presenta speciale rispetto all'altra - si dovranno applicare le regole previste per il concorso di norme; si tratta della c.d. "specialità bilaterale", raffigurata con cerchi che si intersecano in due punti, venendo solo in parte a coincidere<sup>19</sup>.**

\* \* \*

Anche in questo caso, la Suprema Corte ritiene sussistenti motivi ostativi, tesi a disattivare la configurabilità del concorso apparente di norme.

Facendo leva sul diverso "ambito di salvaguardia dei beni protetti" dalle contravvenzioni di pericolo del codice della strada (regolarità della circolazione e sicurezza degli utenti della strada) - per le quali risulta sufficiente la colpa generica - rispetto ai delitti di danno aggravati in

<sup>17</sup> In tal senso, anche D. POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. strad.*, in Cassazione penale, n. 4/2011, pagg. 1399 - 1411.

<sup>18</sup> Tipico esempio è l'art. 341-bis c.p. (oltraggio a un pubblico ufficiale) rispetto all'art. 594 c.p. (ingiuria), poiché il primo presenta tutti gli elementi del secondo e l'elemento "in più" della qualifica di pubblico ufficiale nell'offeso

<sup>19</sup> Si pensi al concorso di violazioni fra l'art. 688 c.p. (ubriachezza) e l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza); in tal caso, la prima fattispecie, essendo stata depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999, dovrà essere contestata ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 e seguire il relativo iter procedimentale amministrativo, diverso rispetto a quello previsto per la seconda fattispecie che integra un reato contravvenzionale.

questione (vita e incolumità individuale) - per i quali è necessaria la colpa specifica - evidenzia la mancanza del «presupposto essenziale del principio di specialità, costituito dalla necessità che le due norme, contraddistinte da elementi comuni, disciplinino la stessa materia».

Dimentica, tuttavia, la Corte come la tesi della delimitazione dell'ambito logico del criterio di specialità alle sole norme con identico oggetto giuridico, già respinta dalla Relazione del Guardasigilli, risulta priva, secondo la migliore dottrina<sup>20</sup>, di fondamento logico e testuale che porta ad escludere il concorso apparente anche nei casi più ovvi.

Peraltro, come il concetto di "stessa materia" (contenuto nell'art. 15 c.p.) sia stato, più volte, oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

In un primo intervento, si è rilevato che il riferimento normativo alla stessa materia non può significare identità del bene giuridico sia per la equivocità ed improprietà della terminologia rispetto alla nozione che avrebbe dovuto esprimere, sia perché resterebbero esclusi dall'ambito di operatività del concorso apparente di norme casi che sono ad esso sicuramente riconducibili<sup>21</sup>.

Più di recente, le Sezioni Unite hanno stabilito che è necessaria, innanzitutto, l'identità della natura delle norme, che devono essere tutte norme penali, e poi, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare tutte la stessa materia: devono, cioè, essere caratterizzate dalla identità del bene alla cui tutela finalizzate<sup>22</sup>.

Successivamente si è rilevato che il principio di specialità esige una pluralità di norme regolatrici della stessa materia - intendendo per stessa materia non l'identità del bene giuridico tutelato, bensì l'esistenza di una medesima situazione di fatto - e, nel contempo, la presenza in una di esse di elementi peculiari che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente che resta esclusa o assorbita<sup>23</sup>.

### **Una soluzione non convincente.**

Se, è vero, che tutta la storia del concorso di norme (apparente, complesso o, in antitesi, formale e materiale) resta vaga e contrassegnata da numerose zone grigie, dall'attenta analisi della *voluntas legis* nella costruzione della disposizione in esame, si ritiene di poter arrivare, anche alla soluzione ermeneutica opposta rispetto a quella cui perviene la Suprema Corte<sup>24</sup>.

E ciò - oltre che per tutte le considerazioni giuridiche, sopra esposte a controprova, anche - per una (altra) serie di motivi.

- Il fatto che le due norme siano state rubricate sotto oggettività eterogenee, esprime soltanto il criterio del bene prevalentemente o

---

<sup>20</sup> F. MANTOVANI, cit.

<sup>21</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 19 gennaio 1982, n. 420.

<sup>22</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 21 aprile 1995, n. 9568.

<sup>23</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 22 giugno 1995, n. 16 e Cass. Pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568.

<sup>24</sup> In F. PICCIONI, *I reati stradali*, Il Sole 24 Ore, si ebbe ad affermare, fin dall'inizio, che nulla esclude che l'omicidio colposo stradale aggravato dall'uso di sostanze possa essere confinato nel perimetro del reato "eventualmente" complesso.

---

direttamente tutelato, che ha presieduto la classificazione legislativa dei beni.

- Il nuovo *quantum* sanzionatorio previsto dalla norma *de qua* risulta addirittura ampiamente superiore *pro ratione pecuniae* anche al cumulo materiale (somma) delle pene stabilite per i reati componenti: se deriva la morte, la pena unificata della reclusione da 3 a 10 anni è maggiore della reclusione da 2 a 7 anni (art. 589 c. 2, prima ipotesi) + l'arresto da 6 mesi ad un anno (artt. 186 c. 2 lett. c) e 187 c. 1 C.d.S.), o da 9 mesi a 1 anno e mezzo (art. 186-bis c. 3 C.d.S., nel massimo di aumento), oltre che da 1 anno a 2 anni (artt. 186 c. 2-bis, in relazione al comma 2 lett. c) e 187 c. 1-bis C.d.S.). Si tratta, infatti, di una cornice edittale che, nel risaltare per la particolare severità nell'emisfero dei delitti colposi, assorbe nel suo disvalore anche quello del reato minore.

- Ulteriore argomento sistematico circa la unicità del reato complesso, è offerto dall'art. 170 c. 2 cod. pen., ai sensi del quale, la (eventuale) causa estintiva del reato componente, non si estende al reato complesso.

- Peraltro, se così non fosse, avremmo che, in relazione al medesimo fatto, al "soggetto" verrebbe ascritta, per ben due volte - in violazione di quell'elementare esigenza razionale ed equitativa recata dal principio generale del *ne bis in idem* sostanziale - la responsabilità per essersi trovato in stato di ebbrezza "grave" o sotto l'effetto di stupefacenti: una, quale circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale dell'omicidio colposo e, l'altra, quale reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. E ciò, nonostante il contrario avviso della Cassazione.

"In certe ipotesi, la norma prevalente è individuabile in forza di criteri che operano sulla base di determinati rapporti formali tra norme, quali" oltre il criterio di specialità<sup>25</sup>, "il criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*) e il criterio gerarchico (*lex superior derogat inferiori*) ... Nelle ipotesi, invece,

---

<sup>25</sup> La scienza giuridica ha ritenuto di integrare il criterio di specialità con i criteri di valore della "sussidiarietà" (*lex primaria derogat legi subsidiariae*) - secondo la quale è primaria, in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto, la norma che tutela un grado superiore dell'identico interesse tutelato dalla norma sussidiaria - e della "consunzione" o assorbimento (*lex consumens derogat legi consumptae*) - secondo il quale è consumante la norma il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata (reato complesso) e che, in quanto tale, esaurisce l'intero disvalore del fatto. Tali criteri, che presentano limiti insuperabili, invero, sono stati criticati - come osserva anche la sentenza - per il loro indimostrato fondamento giuridico-positivo; peraltro, i giudizi di valore intrinsecamente richiesti, risultano in grado di vulnerare il fianco al principio di legalità, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale. Cass. Pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164.



di norme di pari grado, coeve e in rapporto di specialità reciproca, la norma prevalente va individuata attraverso le clausole di riserva<sup>26</sup>.

In merito, non si può fare e meno di osservare come l'art. 186 c. 2 C.d.S. rechi la clausola relativamente indeterminata «ove il fatto non costituisce più grave reato».

\*

La relazione strutturale del concorso materiale tra reati - giustificabile prima della nuova disciplina introdotta dal D.L. 92/2008 - invece, resta, senza dubbio, configurabile nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica "intermedia"<sup>27</sup> (con un tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l): art. 589 c. 2, I periodo, cod. pen. e art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S.

In tal caso - come correttamente osserva il Collegio - non sussiste un'ipotesi di concorso formale di reati (ex art. 81 c. 1 c.p.), difettando l'unicità dell'azione od omissione con cui vengono violate più disposizioni di legge, stante la mancanza di contiguità fenomenica (naturalisticamente) significativa, nel medesimo contesto spazio-temporale. Inoltre, vertendosi in ipotesi di reato colposo, è escluso anche che possa invocarsi l'applicabilità della disciplina del reato continuato tra il delitto aggravato *de quo* e la contravvenzione prevista dal codice stradale; l'unicità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81 c. 2 cod. pen., infatti, non si concilia con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata<sup>28</sup>.

\* \* \*

**In conclusione, se, da un lato, la Corte perviene a conclusioni socialmente comprensibili - ancorché giuridicamente non condivisibili - dall'altro, la stessa non ha avuto il coraggio di lagnarsi di quel rudimentale modo di legiferare dovuto alla mancanza di chiarezza nel lessico sintattico-giuridico utilizzato.**

**Non si può fare a meno, allora, di osservare quanti altri siano gli errori commessi dal legislatore.**

**A titolo meramente esemplificativo, ma (assolutamente) non esaustivo, si ricordano:**

**- l'art. 590-bis cod. pen., introdotto dal D.L. 92/2008, al fine di garantire l'effettività della pena, che inserisce un'inedita disciplina speciale relativa al "computo delle circostanze".**

In caso di concorso dell'aggravante *de qua* con altre attenuanti (anche generiche) - a eccezione di quelle previste dagli artt. 98 (minore età) e 114 (cooperazione di minima importanza) cod. pen. - al giudice, in deroga all'art. 69 c. 4 cod. pen., viene sottratta la facoltà di operare quel giudizio di

<sup>26</sup> Cfr. F. MANTOVANI, cit.

<sup>27</sup> L'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica "lieve", di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S., con un tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 g/l, infatti, è stata depenalizzata dalla L. 120/2010.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 2/2/2005, n. 16693 e Cass. Pen., sez. IV, 31/1/2007, n. 3579.

---

bilanciamento tra circostanze, che consente alle prime di poter essere ritenute equivalenti o addirittura soccombenti rispetto alle seconde.

**In tal modo, si evita - quell'inaccettabile, sotto il profilo logico oltre che giuridico, conclusione che consentirebbe - la regressione del disvalore del fatto a quello previsto dall'ipotesi precedente. Conseguentemente, la diminuzione derivante dalle attenuanti dovrà essere calcolata sulla («quantità di») pena risultante dalla previa applicazione dell'aumento conseguente all'aggravante.**

Tuttavia, se questa era, senza dubbio, l'intenzione del legislatore, l'errato rinvio materiale effettuato, sia in sede di urgenza che in sede di conversione del decreto sicurezza, rischia di rendere inservibile e scaricare in partenza un intervento così mirato.

Infatti, la versione dell'art. 590-*bis* c.p. proposta dal D.L. 92/2008 faceva riferimento rispettivamente, al comma 3 dell'art. 589 («nel caso di morte di più persone») ed al comma 4 dell'art. 590 («nel caso di lesioni di più persone»), i quali concernono, in entrambe le disposizioni, l'ipotesi speciale di concorso formale di reati.

E' pur vero che la legge di conversione 125/2008, in relazione all'art. 590 ha indirizzato il tiro, sostituendo il riferimento al quarto comma, con quello al "terzo comma, ultimo periodo", ma è anche vero che, in relazione all'art. 589, non è stato fatto altrettanto.

Ora, senza cadere in operazioni di microfilologia circa la formulazione dei rinvii, se da un lato, si deve prendere atto della differenza tra la lett. d) dell'art. 1 L. 125/2008, che stabilisce *al terzo comma dell'art. 590, è aggiunto il seguente periodo* e il n. 2 della lett. c) dello stesso articolo, che recita *dopo il secondo comma (dell'art. 589), è inserito il seguente*, la qual cosa lascerebbe (quasi) intendere l'introduzione di un nuovo comma; dall'altro, non si può fare a meno di osservare come il n. 3 della lett. c) sempre dell'art. 1 L. 125/2008, preveda un innalzamento di pena, inequivocabilmente riferito, *al terzo comma*, con ciò negando l'ipotesi che quanto previsto dal n. 2, debba essere inserito nel comma 3.

E' indiscutibile, allora, che le nuove aggravanti concernenti l'uso di sostanze risultano introdotte rispettivamente, alla fine del secondo comma dell'art. 589 e all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 590.

La portata della previsione in relazione all'art. 589 risulterebbe, quindi, svilita a cagione del fatto che, come noto, l'unica interpretazione (irreprensibilmente) consentita è quella che si limita alla *ratio legis*, con esclusione di quella che si riferisce alla *ratio legislatoris*.

- l'art. 186-*bis* C.d.S., introdotto dalla L. 120/2010, in nome della tanto invocata "tolleranza zero" nei confronti dell'alcool.

Il comma 1 pone il divieto, definitivo e assoluto, di guidare dopo aver assunto (qualunque quantitativo di) alcol nei confronti degli infra21enni o, comunque, dei neo-B-patentati, e dei trasportatori professionisti.

Conseguentemente, in caso di violazione del divieto, viene introdotto un illecito proprio (che può essere commesso solo dai destinatari della norma)

per il caso di trasgressione della fascia "lievissima di ebbrezza" - da 0,01 a 0,5 g/l - che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, raddoppiabile in caso di provocazione di un incidente<sup>29</sup>.

Il legislatore, tuttavia, ha dimenticato di prevedere l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente o al veicolo che consenta di poter interrompere, immediatamente, la prosecuzione della condotta *contra ius*; la norma, quindi, risulta del tutto inutile - *rectius* tesa al mero accanimento pecuniario.

Al conducente, infatti, dopo aver ricevuto la contestazione della violazione, è consentito riprendere a porre in essere quello stesso comportamento illecito *quo ante*.

E' solo il caso di ricordare, infatti, che i funzionari, ufficiali e agenti in servizio di polizia stradale possono ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo solo nella ricorrenza delle particolari e tassative condizioni indicate dall'art. 192 c. 3 C.d.S.

\* \* \*

Come risulta evidente, la delimitazione della sfera di previsione delle norme fin qui analizzate, che richiede all'interprete tante e tali complesse operazioni ermeneutiche, finisce per rendere lo studio degli istituti giuridici proposti, una camicia di forza di cui liberarsi al più presto.

**Avv. Fabio Piccioni**  
**del Foro di Firenze**

---

<sup>29</sup> Si osservi, tuttavia, come sebbene la sanzione sia una sola, la previsione faccia inspiegabilmente riferimento alle "sanzioni" al plurale.